REGOLAMENTO N. 669/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1967

che stabilisce alcune modalità d'applicazione relative alla restituzione all'esportazione di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1] ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

Considerando che la domanda, sul mercato di certi paesi, di riso contenente una percentuale abbastanza elevata di rotture di riso reca alla necessità di mettere gli operatori della Comunità in condizione di accedere a detti mercati ; che a tal fine è necessario accordare al riso contenente fino a 40 % di rotture di riso una restituzione sufficiente ; che, tuttavia, una detrazione progressiva deve essere applicata alla restituzione, in rapporto con la proporzione di rotture di riso che contiene, al fine d'impedire ogni speculazione ;

Considerando che è necessario semplificare al massimo le operazioni amministrative, di controllo in particolare, soprattutto per limitare le possibilità di contestazioni alle quali darebbe luogo un sistema di detrazioni troppo rigido ;

Considerando che, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE e dell'articolo 5, del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, per il riso, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [2], la restituzione all'esportazione di riso o di rotture di riso può essere differenziata secondo la detrazione ; che a tal fine sarebbe necessario, per maggior comodità, ripartire i paesi terzi di destinazione secondo un certo numero di zone, come già fatto per i cereali ; che è possibile ritenere quelle che sono utilizzate per l'esportazione di detti prodotti ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968 la restituzione all'esportazione allo stato dei prodotti, denominati alla posizione 10.06 B della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 359/67/CEE, fissata in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, di detto regolamento, è applicabile ad un riso contenente, in peso, 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Articolo 2

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore a 5 %, la restituzione viene diminuita come indicato in allegato.

Articolo 3

Le zone di destinazione da utilizzarsi per la fissazione delle restituzioni differenziate all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono quelle utilizzate per l'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [3].

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
[2] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
[3] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

ALLEGATO

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100